

SOMMARIO

1. “Black list”: Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF

- 1.A. D.M. del 4 maggio 1999 - Min. Finanze
- 1.B. Scambio di informazioni tra gli stati membri dell’UE
 - 1.B.a. I Paesi vicini (la Svizzera): vedi tabella allegata
 - 1.B.b. Modulo RW: vedi tabella allegata
 - 1.B.b.1. Il regime sanzionatorio
 - 1.B.c. I Paesi vicini (la Francia) Dichiarazione n°3916: vedi tabella allegata
- 1.C. Scudo fiscal ter

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

- 2.A. D.M. del 21 novembre 2001 - Min. Economia e Finanze

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

- 3.A. Decreto 23 gennaio 2002
 - 3.A. a. Il regime sanzionatorio
 - 3.A. a.1. I Paesi vicini (la Francia):vedi tabella allegata

4. Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

- 4.A. D.L. del 25 marzo 2010 , n. 40
 - 4.A.a. Soggetti obbligati alla comunicazione
 - 4.A.b. Elenco delle operazioni oggetto di comunicazione
 - 4.A.c. Periodicità della comunicazione :
 - 4.A.d. Termine di presentazione della comunicazione
 - 4.A.e. Requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali
 - 4.A.f. Documentazione di riferimento della comunicazione
 - 4.A.g. Il regime sanzionatorio della comunicazione

ESEMPI PRATICI

1. Black list: Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF

Esempio 1: Esonero dalla compilazione del modulo RW (circolare n°28/E 21.06.2011)

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

Esempio 1 : Attività di trading esercitata nei confronti di consociate (circolare n°28/E 21.06.2011)

Esempio 2: Caratteristiche del servizio infragruppo ed incidenza sul carattere passivo dei proventi corrispondenti (circolare n°28/E 21.06.2011)

Esempio 3: Incidenza dello svolgimento di un’attività di produzione sulla valutazione del radicamento del soggetto partecipato estero nel mercato di insediamento (circolare n°28/E 21.06.2011)

3. Black List: Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

4. Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

Esempio 1: Schede carburanti (circolare n°28/E 21.06.2011)

Esempio 2: Acquisti da un operatore economico non black list con rappresentante fiscale nominato in un Paese a regime fiscale privilegiato (circolare n°2/E 28.01.2011)

Esempio 3: Stabili organizzazioni (circolare n°2/E 28.01.2011)

Esempio 4: Cessioni e acquisti di beni “estero su estero” (circolare n°2/E 28.01.2011)

Esempio 5: Rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso (circolare n°2/E 28.01.2011)

Esempio 6 : Operazioni intrattenute con l'identificazione diretta ai fini IVA (da redazione Intrastat.biz del 03.08.2011)

Esempi di compilazione della comunicazione Black List

ALLEGATI

Allegato 1 : I paesi vicini : La Svizzera

Allegato 2: Modulo RW

Allegato 3 : I paesi vicini : La Francia(Déclaration 3916)

Allegato 4: I paesi vicini : La Francia

Allegato 5 : I paesi vicini : La Francia

Allegato 6: Circolare n.53 Agenzia delle entrate

Allegato 7: Comunicazione Black List

BLACK LIST(S)

1. “Black list”: Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF

I.A. D.M. del 4 maggio 1999 - Min. Finanze

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999)

Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

Preambolo

In vigore dal 10 maggio 1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante disposizioni in materia di persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 10 che ha aggiunto all'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, [...] in base al quale si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze;

[...]

Decreta:

Articolo 1-

In vigore dal 4 agosto 2010

Modificato da: Decreto del 27/07/2010 Articolo 2 - emesso da: Min. Economia e Finanze

Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:

Alderney (Aurigny);

Andorra (Principat d'Andorra);

Anguilla;

Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);

Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);

Aruba;

Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Abrogato
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldiva (Divehi);
Abrogato
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);

Monaco (Principaute' de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).

1.B. SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UE

La direttiva europea sul risparmio è entrata in vigore il 1° luglio 2005. Essa mira ad organizzare gli scambi d'informazione fra gli Stati membri dell'UE per rendere imponibile gli interessi sul risparmio nello stato di residenza del beneficiario.

La direttiva «risparmio» stabilisce il principio dell'imposizione degli interessi solamente nel paese di residenza del beneficiario secondo la nozione della tassazione dei redditi mondiali (world wide taxation) e non più in un primo momento nel paese della fonte ed in seguito nel paese di residenza del beneficiario.

La direttiva si rivolge ad ogni persona fisica (ed esclusivamente alle persone fisiche) domiciliate fiscalmente in uno Stato membro dell'Unione Europea che riceve degli interessi pagati da un istituto di credito stabilito in un altro Stato membro o in territori associati.

22 paesi membri dell'Unione Europea

<i>Francia</i>	<i>Germania</i>	<i>Italia</i>	<i>Paesi Bassi</i>
<i>Danimarca</i>	<i>Irlanda</i>	<i>Regno Unito</i>	<i>Grecia</i>
<i>Portogallo</i>	<i>Spagna</i>	<i>Finlandia</i>	<i>Svezia</i>
<i>Cipro</i>	<i>Estonia</i>	<i>Lettonia</i>	<i>Lituania</i>
<i>Malta</i>	<i>Polonia</i>	<i>Repubblica Ceca</i>	<i>Slovacchia</i>
<i>Slovenia</i>	<i>Ungheria</i>		

Paesi e territori associati:

<i>Andorra</i>	<i>Anguilla</i>	<i>Aruba</i>
<i>Antille Olandesi</i>	<i>Guernsey</i>	<i>Isola di Man</i>
<i>Isole Cayman</i>	<i>Isole Turks e Caicos</i>	<i>Isole Vergini britanniche</i>
<i>Jersey</i>	<i>Liechtenstein</i>	<i>Montserrat</i>
<i>Monaco</i>	<i>San Marino</i>	<i>Svizzera</i>

Gli stati oggetto della presente direttiva, sono attualmente 22 paesi membri dell'Unione Europea più i 15 paesi e territori associati (vedi tabella).

L'Austria, il Belgio e il Lussemburgo, pur facendo parte della UE, hanno scelto di astenersi dallo scambiare le informazioni sui redditi di risparmio; durante il periodo di transizione, questi tre paesi applicheranno il prelievo alla fonte come tra gli altri la Svizzera, Andorra , il Liechtenstein, Monaco e la Repubblica di San Marino, i quali fanno parte dei paesi e territori associati che non hanno aderito al sistema di scambio automatico delle informazioni.

In questo periodo di transizione, allorquando il beneficiario degli interessi é residente in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui é stabilito l'agente pagatore, i paesi che hanno optato per il prelievo alla fonte, applicheranno una ritenuta che sarà del 35% dal 2011 (il non residente può comunque chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte e la conseguente tassazione nel suo paese di residenza).

1.B.a. I PAESI VICINI (LA SVIZZERA): vedi tabella allegata (Cf. Allegato 1)

1.B.b. MODULO RW: vedi tabella allegata (Cf. Allegato 2)

1.B.b.1 IL REGIME SANZIONATORIO

Omessa presentazione della dichiarazione di capitali detenuti in paesi black list	dal 240% al 480% dell'imposta sul capitale riqualeficato come reddito prodotto in Italia
Infedele dichiarazione di capitali detenuti in paesi black list	dal 200% al 400% dell'imposta sul capitale riqualeficato come reddito prodotto in Italia
Mancata compilazione del quadr RW sezione II	dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati e confisca di beni di corrispondente valore
Mancata compilazione del quadr RW sezione III	dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati

1.B.c. I PAESI VICINI (LA FRANCIA) DICHIARAZIONE N°3916: vedi tabella allegata (Cf. Allegato 3)

1.C. SCUDO FISCALE TER

DALLA DIRETTIVA RISPARMIO ALLO SCUDO FISCALE TER

Tra gli accordi che gli Stati membri dell'OCSE si sono impegnati a far rispettare, uno dei principali obiettivi è quello di assicurare una maggiore trasparenza sugli investimenti e sui depositi bancari esteri.

La Direttiva Risparmio si inserisce nel quadro degli obblighi relativi al cosiddetto “monitoraggio fiscale” che impone, già dal 1990, la compilazione del quadro RW del Modello Unico per le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.

Lo Scudo Fiscale Ter si è proposto come obiettivo la regolarizzazione degli adempimenti non effettuati concernenti la compilazione del quadro RW del Modello Unico per le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.

Questa sorta di amnistia fiscale era possibile per tutti coloro che, ante 2009, non avevano compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi personale per le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.

Chi poteva avvalersi dello scudo fiscale ?

Le persone fisiche (compresi gli imprenditori individuali e i soci di società di persone), gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia.

Quali erano le modalità di regolarizzazione?

La normativa prevedeva la regolarizzazione per i Paesi cosiddetti **collaborativi** (i 27 Paesi Membri dell'UE più gli 8 Paesi che consentono lo scambio di informazioni (Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Turchia) più i 2 paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia e Islanda).

Per i Paesi cosiddetti **non collaborativi**, si poteva invece effettuare, oltre al rimpatrio fisico, anche il rimpatrio giuridico. Quest'ultima procedura consisteva nel regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero tramite una società fiduciaria, oppure tramite la propria banca italiana o una SIM (Società d'Intermediazione Mobiliare).

La regolarizzazione nelle sue varie fattispecie era subordinata al pagamento di un importo che variava in funzione del periodo nel quale il contribuente aveva effettuato la regolarizzazione (dicembre 2009 o aprile 2010) e comunque per un massimo pari al 5% del valore delle attività emerse, possedute o trasferite al 31 dicembre 2008.

Che cosa bisognava fare per aderire allo Scudo Fiscale ter?

Gli interessati dovevano presentare agli intermediari abilitati una dichiarazione riservata delle attività finanziarie regolarizzate e/o rimpatriate, incaricando gli stessi di ricevere in deposito tali attività finanziarie (in caso di rimpatrio) e di provvedere al pagamento dell'imposta.

Il modello di dichiarazione riservata e le relative istruzioni erano state emanate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) nonché sul nostro sito: www.micheliniamuro.fr. La circolare applicativa è la n° 43/E del 10/10/2009.

Entro che limiti opera la segretezza che caratterizza lo Scudo fiscale ter?

I dati contenuti nelle dichiarazioni riservate non possono essere comunicati dagli intermediari abilitati all'amministrazione Finanziaria ai fini degli accertamenti tributari.

ELENCO DEI PAESI DAI QUALI ERA POSSIBILE EFFETTUARE LA REGOLARIZZAZIONE

<i>Australia</i>	<i>Giappone</i>	<i>Polonia</i>
<i>Austria</i>	<i>Grecia</i>	<i>Portogallo</i>
<i>Belgio</i>	<i>Irlanda</i>	<i>Regno Unito</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>Islanda</i>	<i>Repubblica Ceca</i>
<i>Canada</i>	<i>Lettonia</i>	<i>Romania</i>
<i>Cipro</i>	<i>Lituania</i>	<i>Slovacchia</i>
<i>Corea del Sud</i>	<i>Lussemburgo</i>	<i>Slovenia</i>
<i>Danimarca</i>	<i>Malta</i>	<i>Spagna</i>
<i>Estonia</i>	<i>Messico</i>	<i>Stati Uniti</i>
<i>Finlandia</i>	<i>Norvegia</i>	<i>Svezia</i>
<i>Francia</i>	<i>Nuova Zelanda</i>	<i>Turchia</i>
<i>Germania</i>	<i>Paesi Bassi</i>	<i>Ungheria</i>

26 Paesi membri del UE (in carattere Times New Roman)

2 Paesi dello Spazio Economico Europeo (in carattere Courier New)

8 Paesi che consentono lo scambio di informazioni (in carattere Calibri Corps)

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

2.A. D.M. del 21 novembre 2001 - Min. Economia e Finanze

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001)

Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis (ora art.167), comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list").

Preambolo

In vigore dal 24 novembre 2001

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

[...]

Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4 dell'art. 127-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti;

[...]

Decreta :

Articolo 1 - Stati a regime fiscale agevolato.

In vigore dal 4 agosto 2010

Modificato da: Decreto del 27/07/2010 Articolo 2 - emesso da: Min. Economia e Finanze

1. [...] , Si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Articolo 2 - Altri stati a regime agevolato.

In vigore dal 14 gennaio 2003

Modificato da: Decreto del 27/12/2002 Articolo 1 - emesso da: Min. Economia e Finanze

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;*
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;*
- 3) Abrogato;*
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.*

Articolo 3 - Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi.

In vigore dal 4 agosto 2010

Modificato da: Decreto del 27/07/2010 Articolo 2 - emesso da: Min. Economia e Finanze

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) *Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;*
- 2) *Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;*
- 3) *.....abrogato*
- 4) *Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;*
- 5) *Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;*
- 6) *Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;*
- 7) *Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;*
- 8) *Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;*
- 9) *Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;*
- 10) *.....abrogato*
- 11) *Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;*
- 12) *Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;*
- 13) *Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;*
- 14) *Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";*
- 15) *Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.*

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente

analoghi a quelli ivi indicati, in virtu' di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Art.167 c. 5 del TUIR

Le disposizioni del comma 1 (i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato residente in Stati o territori non White List, sono imputati per trasparenza ai soggetti residenti "in Italia" in proporzione alle partecipazioni da questi ultimi detenute) non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

- a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;*
- b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (White List).....*

ALTRI STATI: Art. 167 c. 8 Bis del TUIR

La disciplina di cui al comma 1 (CFC) si applica anche allorquando i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia.[...]*

RULING PREVENTIVO :

Art. 167 c.5b del TUIR

".... il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente."

Art. 167 c.8 Ter del TUIR

Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

3.A. DECRETO 23 gennaio 2002

Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002

[...]

Articolo 1 - Stati a regime fiscale privilegiato.

In vigore dal 4 agosto 2010

1. [...], si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Articolo 2- Altri Stati

In vigore dal 14 gennaio 2003

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;*
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;*
- 3) ...abrogato;*
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.*

4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Articolo 3- Soggetti e attività

In vigore dal 04 agosto 2010

1. *Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:*
 - 1) *Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;*
 - 2) *Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;*
 - 3) *Abrogato;*
 - 4) *Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;*
 - 5) *Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;*
 - 6) *Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;*
 - 7) *Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;*
 - 8) *Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;*
 - 9) *Abrogato;*
 - 10) *Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;*
 - 11) *Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;*
 - 12) *Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;*
 - 13) *Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";*
 - 14) *Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.*

2. *Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.*

Art.110 c.11 del TUIR

11. *“Le disposizioni di cui comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi....*

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:

SOCIETA DI CAPITALI 2011	PERIODO D’IMPOSTA 2010
Agenzia entrate	REDDITI QUADRO RF
Risultato del conto economico	Determinazione del reddito impresa
RF 4 A) UTILE	
RF 5 B) PERDITA	
Variazioni in aumento	
RF 7	
RF 8	
RF 30 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	€ 34.540,00
RF 33 G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	€ 34.540,00
Variazioni in diminuzione	
RF 34	
RF 35	
RF 52 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	€ 34.540,00
RF 55 H) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	€ 34.540,00

ART 110, COMMA 11 DEL TUIR: LE CAUSE ESIMENTI

Oltre all'indicazione nella dichiarazione dei redditi di cui sopra, il regime di indeducibilità può essere derogato qualora il contribuente fornisca la prova, nel corso dell'accertamento, che :

- (1) le imprese estere svolgano prevalentemente un'**attività commerciale effettiva**, ovvero
- (2) le operazioni poste in essere rispondono ad un **effettivo interesse economico** e che le stesse hanno avuto **concreta esecuzione**.

(1) DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE EFFETTIVA

- l'atto costitutivo o lo statuto da cui possano ricavarsi notizie utili circa l'attività svolta nello Stato o nel territorio incluso nella black list;
- una relazione descrittiva della struttura organizzativa dedicata allo svolgimento dell'attività principale del soggetto estero, con adeguata documentazione di supporto;
- documentazione contabile e fiscale (bilanci, dichiarazioni dei redditi, perizie, ecc.);

(2) DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELL'EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO

ogni altra documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento di attività commerciale, quale:

- certificazioni delle autorità italiane all'estero ovvero visure di enti esteri;
- documentazione bancaria, commerciale e doganale comprovante la partecipazione del soggetto straniero alla conclusione degli affari sul mercato.

Si può procedere, alternativamente, alla verifica dello svolgimento in via prevalente di un'attività commerciale effettiva, ovvero alla dimostrazione dell'effettivo interesse economico dell'operazione e della sua concreta esecuzione.

Sul primo punto, l'elenco della documentazione idonea a provare la sussistenza di almeno una delle due esimenti si può ricavare dalla circolare dell'agenzia delle entrate 23 maggio 2003, n.29/E, che fa riferimento a :

- il bilancio,
- la certificazione del bilancio,
- il prospetto descrittivo dell'attività esercitata,
- i contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività,
- la copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati,
- i contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte,
- i conti correnti bancari aperti presso gli istituti di credito locali,
- gli estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate,
- la copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici,
- le autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.

Sul secondo punto, la RM 16.3.2004 n. 46 ha precisato che il contribuente dovrà, pertanto, acquisire e conservare "tutti i documenti utili per poter risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con un fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata. È utile sottolineare come tale scelta imprenditoriale deve essere sorretta da una valida giustificazione di

tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale, connessa - in modo particolare - con l'entità del prezzo praticato, la qualità dei prodotti forniti e la tempistica e puntualità della consegna".

3.A. a. IL REGIME SANZIONATORIO

A partire dal 1 gennaio 2007, l'omessa o incompleta indicazione nel mod. Unico delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori black-list (per i quali sussistono almeno una delle condizioni esimenti) non è più punita con l'indeducibilità degli stessi costi bensì con **una sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo** complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, **con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000** (art. 8, comma 3-bis, D. Lgs. 18-12-1997, n.471).

3.A. a. 1. I PAESI VICINI : LA FRANCIA vedi tabella allegata (Cf. Allegati 4 e 5)

4. Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

4.A. DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010 , n. 40

Gazzetta Ufficiale N. 71 del 26 Marzo 2010

[...]

Articolo 1- *Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»*

In vigore dal 26 maggio 2010

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

[...]

4.A.A. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

I soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi *black list* o ricevute dai medesimi soggetti, sono tutti i “**soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto**”.

SOGGETTI OBBLIGATI:

- Soggetti residenti esercenti attività di impresa o arti e professioni, titolari di partita IVA
- Enti non commerciali limitatamente alle attività commerciali
- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
- Soggetti non residenti identificati in Italia (*).

(*) Articolo 35-ter c.1,2,5 del DPR 633/72

Comma 5) Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992

SOGGETTI ESCLUSI:

- Tutti i soggetti senza partita IVA
- Enti non commerciali limitatamente alle attività istituzionali
- Contribuenti minimi
- Soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive.

4.A.b. ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Nell’ambito delle operazioni IVA effettuate con operatori economici localizzati in Paesi *black list* rilevano:

- Le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi effettuati e ricevuti da e verso soggetti UE / Extra-UE, ivi comprese le importazioni e le esportazioni nonchè le importazioni e le esportazioni precedute dall’introduzione dei beni o dalla custodia degli stessi presso un deposito iva (art. 50 bis del D.L. n°331 del 1993) e le operazioni assimilate alle esportazioni e relativi servizi internazionali (art.9 DPR 633/72);
- le **prestazioni territorialmente non rilevanti** : le prestazioni **rese** a operatore economico extra Ue e le prestazioni **ricevute** da operatori residenti in Paesi *black list* territorialmente non

rilevanti (artt. 7, 7-ter, 7-quater, 7- quinquies D.P.R.633/1972), a prescindere che per esse non sorgano obblighi di registrazione ai fini IVA;

- **Rappresentante fiscale e stabile organizzazione** : le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale (o della stabile organizzazione) di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante (o la stabile organizzazione) sia nominato in un Paese non incluso nella black list; l'obbligo sussiste anche se il rappresentante (stabile organizzazione) è situato nel territorio italiano;
- Soggetti non residenti identificati tramite una stabile organizzazione UE di un operatore residente in un paese Black List

4.A.c. PERIODICITÀ DELLA COMUNICAZIONE

- Periodi trimestrali, per soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- Periodi mensili, per soggetti che hanno superato la suddetta soglia.

4.A.d. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale).

4.A.e. REQUISITI SOGGETTIVI, OGGETTIVI E TERRITORIALI

Requisiti che rientrano nell'ambito delle operazioni IVA:

1. **requisito soggettivo**: operazioni poste in essere nell'esercizio di imprese ed esercizio di arti e professioni;
2. **requisito oggettivo**: operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere;
3. **requisito territoriale**: operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi eseguite nel territorio dello Stato.

4.A.f. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE

1. Modello e istruzioni

2. Art 1, DL: 25 marzo 2010, n 40
3. DM 30 marzo 2010
4. DM 5 agosto 2010
5. DM 4 maggio 1999
6. DM 21 novembre 2001
7. CM n53/E del 21 ottobre 2010
8. CM n54/E del 28 ottobre 2010
9. RM n121/E del 29 novembre 2010
10. Forum Italia Oggi del 14 gennaio 2011-10-25
11. CM n2/E del 28 gennaio 2011-10-25
12. CM n28/E del 21 giugno 2011
13. RM n71/E del 6 luglio 2011

4.A.g. IL REGIME SANZIONATORIO DELLA COMUNICAZIONE

L'omessa presentazione della comunicazione o della trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti è punita con la sanzione amministrativa da euro 576 ad euro 4130

Laddove la violazione non sia stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente sia venuto a conoscenza, questi può sanare l'omissione o la violazione commesse, **entro un anno** dalla commissione delle stesse, pagando la **sanzione ridotta** ad 1/8 del minimo (la misura di 1/8 in luogo di quella di 1/10 si applica per le regolarizzazioni effettuate a decorrere **dal 1° febbraio 2011**)

Inoltre, al fine di garantire il corretto adempimento del richiamato obbligo di comunicazione, l'articolo 1, comma 3, del decreto legge dispone l'inapplicabilità alla fattispecie sanzionatoria sopra richiamata dell'istituto del cumulo giuridico nel caso di concorso di violazioni e di continuazione, previsto dall'[articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472](#).

	TERMINI	MODALITA	SANZIONI	RAVVEDIM ENTO
RETTIFICA Di una comunicazione	Entro la fine del mese successivo alla scadenza del	Comunicazione integrativa	NO	NO

già inviata	termine per l'invio della comunicazione originaria	(barrando apposita casella sul frontespizio)		
RETTIFICA/ OMESSA COMUNICAZIONE	Entro un anno dall'errore o dall'omissione	Nuova comunicazione oppure Prima comunicazione	Da €516 a €4130	SI

ESEMPI PRATICI

1. “Black list”: Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF

Esempio 1: Esonero dalla compilazione del modulo RW (circolare n°28/E 21.06.2011)

Domanda

L'esonero dalla compilazione del modulo RW previsto per i lavoratori frontalieri riguarda anche eventuali disponibilità precedenti all'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa sempre che siano detenute nello stato ove viene svolta tale attività?

Risposta

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo dell'esonero, esso si riferisce alle attività detenute all'estero nello stesso periodo d'imposta in cui per il lavoratore si è realizzata la condizione soggettiva di “frontaliere”. A tal fine, come chiarito nella risoluzione n 128/E del 10 dicembre 2010, è necessario che il contribuente svolga tale attività alla data del 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento e che in ogni caso l'attività lavorativa sia stata prestata all'estero per un numero di giorni maggiore di 183 nell'arco del medesimo anno, anche se non in maniera ininterrotta.

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

Esempio 1 : Attività di trading esercitata nei confronti di consociate (circolare n°28/E 21.06.2011)

Domanda

Si chiede conferma dell'esclusione delle “trading companies” dalle tipologie di soggetti previsti dall'art 167, comma 8-bis, lett b), del TUIR, anche relativamente alle operazioni di compravendita di merci e prodotti finiti effettuate (in nome e per conto proprio) con controparti appartenenti al medesimo gruppo. In sostanza queste operazioni possono non essere considerate servizi intercompany?

Risposta

Il comma 8-bis, lett b), dell'art 167 del TUIR prevede una delle due condizioni al ricorrere delle quali la disciplina CFC si estende alle partecipazioni di controllo detenute da soggetti non localizzati in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata.

In particolare, la disciplina CFC si applica qualora i suddetti soggetti abbiano conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento, tra l'altro, dalla prestazione di servizi nei confronti di consociate.

Come precisato dalla circolare n 51/E del 6 ottobre 2010, le partecipazioni estere che presentano tale caratteristica rientrano nella fattispecie normativa e per esse sussiste, in linea di principio, l'obbligo di presentazione dell'istanza di interpello.

L'attività indicata nel quesito, rappresentata nelle sue caratteristiche essenziali, non esclude, in sostanza, la configurabilità di una prestazione di servizi.

Eventuali elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza di una situazione elusiva potranno essere valutate in relazione al singolo caso.

Esempio 2: Caratteristiche del servizio infragruppo ed incidenza sul carattere passivo dei proventi corrispondenti (circolare n°28/E 21.06.2011)

Domanda

In taluni casi le partecipate estere svolgono a favore delle società del gruppo servizi produttivi (ad esempio, la lavorazione). E' corretto escludere questi servizi dal calcolo dei servizi infragruppo nella quantificazione dei *passive income*?

Risposta

La circolare n 51/E del 6 ottobre 2010, precisa che “*non si ritiene...di poter escludere dalla valutazione preliminare [da condurre in sede di interpello] determinate realtà imprenditoriali in ragione dell'astratta mancanza di caratteristiche idonee a conseguire fenomeni elusivi*”

Pertanto, la prestazione di servizi analoghi a quelli genericamente indicati nel quesito e, più in generale, le specifiche caratteristiche del servizio reso nei confronti delle consociate, non escludono la rilevanza dei proventi corrispondenti ai fini del calcolo della soglia prevista dal comma 8-bis, lettera b), dell'art 167 del TUIR

Dette caratteristiche andranno valutate in relazione al singolo caso

Esempio 3: Incidenza dello svolgimento di un'attività di produzione sulla valutazione del radicamento del soggetto partecipato estero nel mercato di insediamento (circolare n°28/E 21.06.2011)

Domanda

La circolare n 51/E del 2010, nel definire i requisiti per il radicamento nel mercato locale della partecipata, fa riferimento all'approvvigionamento e allo sbocco. Si chiede una conferma che il radicamento è sempre presente nel caso in cui nel paese estero la società svolga una attività di produzione.

Risposta

Nella circolare n 51/E del 2010 è stato precisato che “la circostanza che la CFC non si rivolge al mercato locale né in fase di approvvigionamento né in fase di distribuzione costituisce un indizio del mancato esercizio da parte della stessa di un'effettiva attività commerciale nel territorio di insediamento. Tuttavia tale ultima circostanza non impedisce di valorizzare anche altri elementi”

Ad esempio, sono valutabili le ragioni economiche ed imprenditoriali che hanno indotto l'impresa residente ad investire all'estero. Pertanto, lo svolgimento nel paese estero di un'attività di produzione rappresenta una circostanza da valutare in sede di esame del singolo caso concreto.

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

Vedi pagina 14

4. Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

Esempio 1: Schede carburanti (circolare n°28/E 21.06.2011)

Domanda

Sono da inserire nella black list le carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata (esempio, in Svizzera)?

Risposta

La disciplina della cd scheda carburante, contenuta nel DPR n 444 del 1997, si applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non anche agli acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale

In via generale, le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list, in quanto operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all'obbligo di registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla comunicazione in esame L'obbligo di comunicazione, infatti, per quanto concerne le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, riguarda solo le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in virtù di espressa previsione contenuta nell'art 3 del DM 5 agosto 2010.

Esempio 2: Acquisti da un operatore economico non black list con rappresentante fiscale nominato in un Paese a regime fiscale privilegiato (circolare n°2/E 28.01.2011)

Domanda

Devono essere comunicati gli acquisti effettuati presso il rappresentante fiscale – nominato in un Paese *black list* - di un fornitore che non è stabilito in un Paese a regime fiscale privilegiato?

Risposta

La circolare n 53 del 2010 (cfr paragrafo 21) ha incluso tra le operazioni soggette all'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese non incluso nella *black list* Tale soluzione è coerente con il ruolo del rappresentante fiscale, vale a dire quello di mandatario del soggetto estero "rappresentato", tramite il quale quest'ultimo adempie gli obblighi d'imposta previsti dalla legge ed esercita i diritti derivanti dall'applicazione del tributo .

Pertanto, in linea con tale orientamento interpretativo, sono escluse dall'adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella black list, qualora l'operatore economico "rappresentato" – che costituisce la controparte dell'operazione - non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori.

Esempio 3: Stabili organizzazioni (circolare n°2/E 28.01.2011)

Domanda

La ris n 121/E/2010 ha precisato che rientrano negli obblighi di comunicazione anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un paese *black list* di un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure domiciliati in *black list*

Si chiede se tale regola deve estendersi anche ad operazioni verso contribuenti *black list* effettuate da stabili organizzazioni di contribuenti italiani in paesi non *black list* ?

Risposta

Al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2010 ha esteso l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n 40 anche "*alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list*"

La risoluzione n 121/E del 29 novembre 2010 - da interpretare, in accordo al richiamato decreto, limitatamente alle sole prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale - ha chiarito che le stesse, se effettuate dalla stabile organizzazione in un paese *black list* di un operatore passivo italiano, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui al citato articolo 1 del decreto legge n 40 del 2010

Principio desumibile dal suddetto documento di prassi è che il rapporto che lega la stabile organizzazione e la casa madre è un rapporto di trasparenza, nel senso che la prima costituisce un'articolazione della seconda e non un soggetto distinto dalla medesima

In applicazione, quindi, del medesimo principio di "trasparenza", anche per le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese *black list*, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese a fiscalità ordinaria, di un soggetto economico residente in Italia, andrà adempiuto l'obbligo di comunicazione di cui al citato articolo 1 del decreto legge n 40 del 2010

Esempio 4: Cessioni e acquisti di beni "estero su estero" (circolare n°2/E 28.01.2011)

Domanda

Si chiede conferma del fatto che le cessioni di beni effettuate direttamente all'estero (fuori campo IVA art 7-bis, DPR 633/72) e gli acquisti di beni all'estero senza successiva importazione (in quanto ivi mantenuti o consumati, come acquisti di carburanti o simili) sono esonerati da comunicazione, non rientrando nei casi di operazioni "non soggette" previsti dalla norma (operazioni con obbligo di fatturazione e prestazioni di servizi con carenza del requisito di territorialità)

Dette cessioni o acquisti estero su estero devono essere comunicate solo se effettuate dalla stabile organizzazione del soggetto residente (ris 121/E/2010)

Risposta

Con riferimento all'ipotesi di operazioni effettuate dalla stabile organizzazione di un soggetto passivo Italiano in un paese cd *black list*, con risoluzione n 121 del 2010, è stato affermato il principio secondo cui le operazioni che avvengono tra la stabile organizzazione di un soggetto economico residente in Italia, stabilita in un Paese *black list*, e soggetti economici ivi operanti, va adempiuto l'obbligo di comunicazione di cui all'art 1 del DL n 40 del 2010

Tale obbligo deve, tuttavia, essere interpretato conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del DM 5 agosto 2010 – peraltro espressamente richiamato nel documento

di prassi citato - che ha esteso l'obbligo di comunicazione alle sole prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale

Pertanto, poiché le cessioni/acquisti di beni non soggetti ad imposta sul valore aggiunto non sono soggette all'obbligo di comunicazione in esame, si è dell'avviso che le medesime considerazioni valgano anche quando la cessione/acquisto venga effettuata dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese *black list*

Esempio 5: Rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso (circolare n°2/E 28.01.2011)

Domanda

Secondo le istruzioni al modello di comunicazione, la casella relativa alla comunicazione integrativa va utilizzata soltanto quando, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa presentando, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, per il periodo d'imposta cui si riferisce la comunicazione. Presupposto per poter presentare la comunicazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Si chiede quali siano i rapporti tra questa forma di integrazione ed il ravvedimento operoso di cui all'art 13, DLgs n 472/97 e quale sia il termine ultimo entro il quale il contribuente può avvalersi di tale istituto (un anno dalla commissione della violazione oppure la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di commissione della violazione stessa)

Risposta

Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su un modello

conforme a quello approvato, senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale ipotesi è necessario barrare, sul frontespizio del modello, la casella "Comunicazione integrativa"

Scaduto il suddetto termine, come chiarito dalla circolare n 53/E del 21 ottobre 2010, tornano applicabili le regole generali in tema di sanzioni, nonché l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472 (come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 20, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n 220). In particolare, l'omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti od inesatti è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, elevata al doppio. Se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, quest'ultimo potrà sanare l'omissione, inviando per la prima volta la comunicazione, ovvero sanare la trasmissione della medesima con dati incompleti o inesatti, inoltrandola corretta, senza barrare, in entrambe le ipotesi, la casella denominata "Comunicazione integrativa". Inoltre, affinché il ravvedimento si perfezioni, dovrà versare la sanzione di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n 471 del 1997 in misura ridotta ad un ottavo del minimo secondo quanto disposto dal ricordato articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n 472 del 1997.

Quanto al termine entro il quale perfezionare tale ravvedimento, poiché la comunicazione in parola è stata introdotta esclusivamente per finalità di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere" (e, quindi, non risulta legata ai termini e alle modalità di trasmissione della dichiarazione annuale IVA), il versamento della sanzione in misura ridotta dovrà essere eseguito entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.

Esempio 6 : Operazioni intrattenute con l'identificazione diretta ai fini IVA (da redazione Intrastat.biz del 03.08.2011)

Domanda

Una ditta italiana emette fattura a cliente del Liechtenstein con rappresentante fiscale in Germania per cessione di beni destinati a soggetto comunitario polacco. Fermo restando che compiliamo il mod. INTRA per cessione in triangolazione indicando la partita iva del rappresentante fiscale tedesco del cliente del Liechtenstein, chiediamo quali dati identificativi dobbiamo invece indicare nella black list relativamente a questo tipo di operazione.

In sintesi, il codice identificativo da registrare sulla black list è quello dell'operatore del Liechtenstein o quello del suo rappresentante fiscale tedesco?

Risposta

La CM n. 53/E/2011 ha precisato che, pur in mancanza di una specifica disposizione normativa, devono ritenersi soggette all'obbligo di comunicazione anche le operazioni realizzate con il rappresentante fiscale di un operatore economico localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese non incluso in "black list".

La RM n. 71/E/2011, in risposta ad un interpello posto da un soggetto passivo IVA relativamente alle operazioni intercorse con un operatore economico "black list" identificato ai fini dell'imposta in un Paese a fiscalità ordinaria, ha specificato che in sede di compilazione del quadro A del modello di comunicazione, nello spazio relativo ai dati anagrafici della società estera vanno indicati la sede legale ed il codice fiscale della società localizzata nel Paese "black list", mentre nello spazio relativo al codice IVA va indicato il codice IVA rilasciato dal Paese in cui la stessa si è identificata per l'operazione oggetto di comunicazione.

Dunque, nel caso specifico, si ritiene che nello spazio relativo ai dati anagrafici della società estera vadano indicati la sede legale ed il codice fiscale della società localizzata nel Liechtenstein, mentre nello spazio relativo al codice IVA, quello del rappresentante fiscale tedesco.

ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

BLACK LIST

FRONTESPIZIO

A1 Dati anagrafici

- rilevano gli operatori economici residenti o domiciliati in uno dei 70 stati citati anche solo in una delle due black list Dm 4/5/99 e Dm 21 novembre 2001
- va indicato lo stato estero (anche federato) e il relativo codice risultante dalle istruzioni: gli operatori degli Emirati Arabi Uniti vanno esposti distintamente per ciascuno dei sette Emirati in essi ricompresi, identificato da un diverso codice

- va riportato il codice Iva o codice fiscale estero in mancanza di codice fiscale, va indicato un altro elemento identificativo (ad esempio, numero della camera di commercio). In assenza di codici rilasciati all'estero il campo sarà lasciato in bianco, ma è necessario acquisire una comunicazione scritta della controparte al riguardo

OPERAZIONI ATTIVE

A2/A3 | Operazioni imponibili – Importo complessivo delle cessioni di beni e della relativa Iva

- vendite con consegna in Italia a stabile organizzazione italiana (o rappresentante fiscale italiano) di società black list;
- vendita a impresa black list senza prova avvenuta esportazione
- vendite al dettaglio con fattura intestata a operatori economici black list
- vendita di beni a una Stabile Organizzazione Francese di un soggetto Black List identificata in Italia (o che ha nominato un Rappresentante Fiscale).

Operazioni escluse:

- vendite al dettaglio documentate da scontrino (registrazione nei corrispettivi senza identificazione del cliente) oppure vendite al dettaglio con fattura intestata a privati black list (dichiarazione scritta del cliente che attesta di non essere un operatore economico)

A4/A5 | Operazioni imponibili – Importo complessivo delle prestazioni di servizi rese e della relativa Iva

- servizi di ristorazione e catering, prestazioni alberghiere, trasporti di passeggeri in Italia, partecipazione a fiere in Italia, con fattura intestata a operatori economici black list;
- servizi relativi a beni immobili situati in Italia resi ad operatori di black list (locazione, mediazione, consulenze di architetti, geometri, eccetera)

Operazioni escluse:

- servizi resi da ristoranti e alberghi senza emissione della fattura (registrazione nei corrispettivi senza identificazione del cliente);
- servizi con fattura intestata a privati black list (dichiarazione scritta del cliente che attesta di non essere un operatore economico)

A6 | Operazioni non imponibili

- cessioni intracomunitarie articolo 41 Dl 331/93 (cessioni con trasporto a Lussemburgo, Monaco, Isola di Man; o a rappresentanti fiscali o stabili organizzazioni UE di operatori black list);
- cessioni all'esportazione e cessioni assimilate a operatori di San Marino

A7 | Operazioni non imponibili

- servizi internazionali (articolo 9: trasporti all'esportazione, intermediazioni su beni in export, eccetera) resi a stabile organizzazione in Italia o a rappresentanti fiscali di operatori economici black list

A8 | Operazioni esenti

- locazioni di immobili abitativi italiani a operatori economici black list;
- prestazioni generiche esenti (servizi finanziari, servizi sanitari, eccetera) resi a stabile organizzazione in Italia o a rappresentanti fiscali di operatori economici black list

Operazioni escluse:

- servizi resi a privati black list;

A9/A10 | - Operazioni non soggette ad IVA

- cessioni di beni allo "stato estero", esistenti in Italia, in transito o depositati in luoghi sotto vigilanza doganale, a operatori economici black list
- servizi resi ad operatori economici black list esclusi da Iva per carenza del requisito di territorialità: servizi generici come trasporti di beni, pubblicità, consulenze, intermediazioni; servizi diversi come prestazioni su immobili all'estero, partecipazioni a fiere all'estero (esempio prestazioni di servizi di una società Italiana verso una Stabile Organizzazione Danese di un soggetto Black List (es: Costa Rica)

Operazioni escluse:

- cessioni di beni esistenti all'estero;
- operazioni fuori campo Iva per causa diversa dalla carenza del requisito di territorialità: cessioni di denaro, di azienda, indennizzi, risarcimenti danni, interessi di mora o penalità, anticipazioni in nome e per conto della controparte

OPERAZIONI PASSIVE

A19/A22 | Acquisti imponibili

- acquisti di beni imponibili in quanto effettuati in Italia da un rappresentante fiscale e assoggettati ad Iva con autofatturazione;
- acquisti intracomunitari di beni (Lussemburgo, Monaco, oppure da un paese Ue con fattura del rappresentante fiscale di una società black list);
- importazioni (imponibile (A19) e Iva (A20) risultanti dalla bolletta doganale – in assenza di bolla doganale va indicata la fattura di importazione con successiva regolarizzazione nell'A28 e nell'A29 per l'Iva)
- acquisti di servizi soggetti a Iva in Italia con autofatturazione (ad esempio trasporti, pubblicità, consulenze ricevute da imprese di black list)
- prestazioni di servizi da Singapore con autofatturazione (A21/A22)

A23/A24 | Acquisti non imponibili

- importazioni per le quali è stata rilasciata dichiarazione di intento in dogana;
- servizi autofatturati non imponibili ex articolo 9 (ad esempio trasporto di beni in export da spedizioniere svizzero);

A25 | Acquisti esenti

- interessi su un finanziamento soci addebitato a una società Italiana da parte del socio Svizzero autofatturati ai sensi dell'art. 17, 2° comma DPR 633/72 in esenzione di Iva ai sensi dell'art. 10 dello stesso DPR.

A26/A27 | Acquisti non soggetti

- servizi esclusi da Iva per territorialità ai sensi degli articoli 7-quater e 7-quinquies (consulenze, perizie o simili su immobili all'estero; servizi alberghieri o di ristorazione resi all'estero; attività culturali, di istruzione, ricreative, effettuate all'estero, come fiere all'estero, eccetera)
- esempio prestazioni di servizi da Repubblica di San Marino

Operazioni escluse:

- acquisti di beni esistenti all'estero e ivi mantenuti
- operazioni che non costituiscono cessioni o prestazioni o comunque escluse dalla base imponibile (addebiti ricevuti per indennizzi, risarcimenti, interessi di mora, eccetera)

- acquisti non risultanti da fatture o da documenti intestati al contribuente (ad esempio, ricevute, scontrini, eccetera, per spese di trasferta sostenute da dipendenti/amministratori e oggetto di rimborso a piè di lista in nota spese)

N.B.: esempio identificazione Francese di un soggetto Italiano che vende merce in Lussemburgo (paese Black List) ma la merce parte dalla Francia.

Non va compilata la comunicazione Black List perchè la merce parte dalla Francia

N.B.: ai fini della comunicazione Black List l'identificazione diretta = Rappresentante Fiscale = Stabile Organizzazione

Allegati :

1) “Black list”: Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF

ALLEGATO 1 : I PAESI VICINI: LA SVIZZERA



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Accordo sulla fiscalità del risparmio / statistica dal 01.01.2008 al 31.12.2010

UE – ritenuta di imposta (art. 1 dell'accordo) quota del 75 % per paese (art. 8 dell'accordo)

	montante in CHF 31.12.2008	montante in CHF 31.12.2009	montante in CHF 31.12.2010
Austria	13'400'732.55	9'015'681.47	9'515'465.36
Belgio	25'318'596.15	16'213'424.77	16'191'792.50
Bulgaria	793'729.10	398'071.52	323'270.03
Cipro	1'373'690.95	646'008.41	550'574.33
Danimarca	2'316'585.87	1'520'753.60	1'189'428.79
Estonia	396'052.46	195'032.72	106'503.89
Finlandia	1'202'544.98	877'818.75	808'760.70
Francia	72'270'337.33	52'255'293.03	46'908'597.79
Germania	136'734'768.52	109'273'962.18	107'865'863.49
Grecia	15'042'759.47	7'951'029.06	7'835'110.07
Irlanda	1'765'794.08	968'927.36	658'502.15
Italia	142'703'313.41	122'981'381.57	57'061'677.33
Lettonia	536'476.93	292'127.36	134'018.10
Lituania	186'168.34	229'697.81	289'294.17
Lussemburgo	2'130'321.32	1'448'405.34	1'309'422.05
Malta	740'581.85	511'892.18	394'922.16
Paesi Bassi	19'918'841.48	13'201'432.41	10'253'066.55
Polonia	4'109'761.25	2'462'693.29	2'182'276.55
Portogallo	8'319'445.94	6'358'103.06	5'566'076.44
Regno Unito	43'631'996.51	17'578'072.92	18'383'562.64
Repubblica ceca	4'808'084.87	2'301'363.83	1'935'143.48
Romania	1'707'346.07	771'228.11	625'168.61
Slovacchia	957'121.67	401'758.76	369'381.70
Slovenia	495'795.06	362'110.29	355'076.00
Spagna	42'873'590.93	26'330'376.05	26'959'247.90
Svezia	8'049'051.57	4'825'206.39	4'420'325.10
Ungheria	2'059'624.35	1'751'007.15	1'840'406.29
Totale	553'843'113.01	401'112'859.39	324'032'933.17

UE – numero di comunicazioni (art. 2 dell'accordo) e totale degli interessi lordi per paese

	numero 2008	interessi in CHF 31.12.2008	numero 2009	interessi in CHF 31.12.2009	numero 2010	interessi in CHF 31.12.2010
Austria	459	16'812'420.11	367	15'184'455.41	394	12'703'587.84
Belgio	662	32'380'163.96	687	22'304'731.95	863	30'284'571.31
Bulgaria	10	995'690.00	15	1'488'566.00	16	1'998'636.27
Cipro	182	4'342'748.46	170	8'870'172.10	156	3'323'407.26
Danimarca	72	1'130'978.45	67	926'881.70	74	829'130.13
Estonia	3	98'121.00	4	54'295.00	3	4'084.00
Finlandia	54	598'754.52	70	548'693.78	74	491'372.04
Francia	1'406	18'014'958.16	1'448	13'997'188.16	1'899	28'736'192.25
Germania	34'141	505'471'014.14	23'874	434'867'588.55	27'496	497'959'816.50
Grecia	70	3'911'876.98	70	1'698'266.36	365	3'336'209.97
Irlanda	83	3'203'066.12	95	3'794'015.75	145	4'717'541.19
Italia	579	16'213'236.25	589	17'998'746.77	642	16'578'949.91
Lettonia	3	108'119.80	9	92'774.87	7	71'786.04
Lituania	3	43'075.00	6	42'373.71	13	143'138.42
Lussemburgo	37	233'605.29	36	278'128.59	38	230'665.97
Malta	233	5'225'252.78	207	3'261'623.06	203	3'317'376.43
Paesi Bassi	1'287	44'849'560.06	1'346	30'920'083.35	1'692	35'296'188.71
Polonia	140	4'527'370.63	129	3'933'859.17	126	2'966'046.05
Portogallo	122	4'590'533.32	136	6'259'585.13	241	5'329'111.25
Regno Unito	2'547	134'595'113.32	2'797	85'740'868.63	2'723	64'046'395.84
Repubblica ceca	119	5'706'201.98	121	3'068'051.80	127	2'717'804.26
Romania	23	1'723'983.47	30	1'083'954.26	32	1'301'326.17
Slovacchia	7	102'384.25	16	112'400.37	31	283'026.49
Slovenia	10	164'374.90	12	81'841.72	13	32'784.99
Spagna	412	7'737'106.77	466	7'816'767.08	607	10'061'448.69
Svezia	138	6'754'448.29	149	5'525'074.17	169	8'352'375.76
Ungheria	17	835'882.00	26	942'509.23	30	553'497.00
Totale	42'819	820'370'039.01	32'942	670'893'495.67	38'179	735'666'470.74

MODELLO GRATUITO31

ALLEGATO 3 : I PAESI VICINI: LA FRANCIA (Déclaration 3916)



LE MINISTRE - 4740
N° 3916

DÉCLARATION PAR UN RÉSIDENT D'UN COMPTE OUVERT HORS DE FRANCE

ICODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS : ART. 1649 A, 2^e ET 3^e AL.; ART. 1758 ET 1736 IV

1. IDENTITÉ DU (OU DES) DÉCLARANT(S)

- NOM PATRONYMIQUE (ET NOM D'USAGE, S'IL Y A LIEU), PRÉNOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE DU (OU DES) DÉCLARANT(S) :

- DOMICILE : _____

- QUALITÉ : _____

2. VOUS (OU L'UN DES MEMBRES DE VOTRE FOYER FISCAL) (1) ÉTES TITULAIRE D'UN COMPTE OUVERT OU UTILISÉ À L'ÉTRANGER

2.1. ET VOUS (OU L'UN DES MEMBRES DE VOTRE FOYER FISCAL) (1) ÉTES UN PARTICULIER N'AGISSANT PAS EN QUALITÉ D'EXPLOITANT D'UNE ACTIVITÉ DONNANT LIEU À DÉCLARATION SPÉCIFIQUE DE RÉSULTATS

- NOM PATRONYMIQUE, PRÉNOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, DOMICILE DU (OU DES) TITULAIRE(S) DU COMPTE :

2.2. ET VOUS (OU L'UN DES MEMBRES DE VOTRE FOYER FISCAL) (1) ÉTES UN PARTICULIER AGISSANT EN QUALITÉ D'EXPLOITANT D'UNE ACTIVITÉ DONNANT LIEU À DÉCLARATION SPÉCIFIQUE DE RÉSULTATS OU UNE PERSONNE MORALE (2)

- FORME JURIDIQUE DE VOTRE ENTREPRISE : ☐ (3)
- NOM PATRONYMIQUE, PRÉNOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, DOMICILE DU (OU DES) TITULAIRE(S) DU COMPTE :

- DÉSIGNATION OU RAISON SOCIALE DU TITULAIRE DU COMPTE (2) :

- NUMÉRO SIRET* : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- ADRESSE DU LIEU D'ACTIVITÉ, DU SIÈGE SOCIAL OU DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT (2) :

3. VOUS (OU L'UN DES MEMBRES DE VOTRE FOYER FISCAL) (1) ÉTES BÉNÉFICIAIRE D'UNE PROCURATION SUR UN COMPTE OUVERT OU UTILISÉ À L'ÉTRANGER*

3.1. ET VOUS (OU L'UN DES MEMBRES DE VOTRE FOYER FISCAL) (1) ÉTES UN PARTICULIER N'AGISSANT PAS EN QUALITÉ D'EXPLOITANT D'UNE ACTIVITÉ DONNANT LIEU À DÉCLARATION SPÉCIFIQUE DE RÉSULTATS

- NOM PATRONYMIQUE, PRÉNOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, DOMICILE DU (OU DES) TITULAIRE(S) DE LA PROCURATION :

* Sauf si cette procuration est utilisée au profit exclusif d'un non-résident.

ALLEGATO 3 (SEGUITO) : I PAESI VICINI: LA FRANCIA (Déclaration 3916)

3.2. ET VOUS (OU L'UN DES MEMBRES DE VOTRE FOYER FISCAL) (1) ÊTES UN PARTICULIER AGISSANT EN QUALITÉ D'EXPLOITANT D'UNE ACTIVITÉ DONNANT LIEU À DÉCLARATION SPÉCIFIQUE DE RÉSULTATS OU D'UNE PERSONNE MORALE (2)

• FORME JURIDIQUE DE VOTRE ENTREPRISE : (3)

• NOM PATRONYMIQUE, PRÉNOMS OU DÉSIGNATION, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, DOMICILE DU (OU DES) TITULAIRE(S) DE LA PROCURATION :

• DÉSIGNATION OU RAISON SOCIALE DU TITULAIRE DE LA PROCURATION (2) :

• NUMÉRO SIRET :

• ADRESSE DU LIEU D'ACTIVITÉ, DU SIÈGE SOCIAL OU DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT (2) :

3.3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TITULAIRE DU COMPTE OUVERT À L'ÉTRANGER SUR LEQUEL VOUS BÉNÉFICIEZ D'UNE PROCURATION

• NOM PATRONYMIQUE, PRÉNOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, DOMICILE (N°, RUE, COMMUNE, PAYS) DU (OU DES) TITULAIRE(S) DU COMPTE :

• DÉSIGNATION OU RAISON SOCIALE DU TITULAIRE DU COMPTE (2) :

• NUMÉRO SIRET OU IDENTIFIANT (2) :

• ADRESSE DU LIEU D'ACTIVITÉ DU SIÈGE SOCIAL OU DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT (2) :

4. DÉSIGNATION DU COMPTE OUVERT OU UTILISÉ HORS DE FRANCE

• INTITULÉ DU COMPTE :

• DÉSIGNATION DE L'ÉTABLISSEMENT, L'ORGANISME, L'ADMINISTRATION OU LA PERSONNE GESTIONNAIRE DU COMPTE :

• COMPLÉMENT DE DÉSIGNATION :

• ADRESSE (N° ET RUE) :

• COMMUNE ET PAYS :

• NUMÉRO DE COMPTE :

• CARACTÉRISTIQUES DU COMPTE :

• DATE D'OUVERTURE : JOUR MOIS ANNÉE DATE DE CLÔTURE : JOUR MOIS ANNÉE

• ADRESSE COMMUNIQUÉE À L'ÉTABLISSEMENT, L'ORGANISME, L'ADMINISTRATION OU LA PERSONNE GESTIONNAIRE DU COMPTE LORSQU'ELLE DIFFÈRE DE CELLES INDICUÉES CI-DESSUS :

NOM(S) DU (OU DES) TITULAIRE(S) DU COMPTE, MEMBRE(S) OU RATTACHÉ(S) AU FOYER FISCAL :

SIGNATURE(S) DU (OU DES) TITULAIRE(S) :

FAIT À , LE

NOM(S) DU (OU DES) DÉCLARANT(S) :

SIGNATURE(S) DU (OU DES) DÉCLARANT(S) :

(1) Y compris personne rattachée à votre foyer fiscal. (2) Rayer la mention inutile. (3) Compléter par les codes correspondants (cf. notice).

3.Black List: Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

ALLEGATO 4 : I PAESI VICINI : LA FRANCIA

**Liste des États et territoires non coopératifs au 1er janvier 2011
(Arrêté du 14 avril 2011 pris en application du 2 de l'article 238-0 A du code général des impôts, Journal officiel du 29 avril 2011)**

Anguilla	Guatemala	Niue	Iles Turques-et-Caïques
Belize	Iles Cook	Panama	Oman
Brunei	Iles Marshall	Philippines	
Costa Rica	Liberia	Saint-Kitts-et-Nevis	
Dominique	Montserrat	Sainte-Lucie	
Grenade	Nauru	Saint-Vincent et les Grenadines	

ALLEGATO 5 :

Mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales visées	
Régime fiscal concerné	Référence au CGI
Dispositions applicables aux résidents de France effectuant des transactions avec un ETNC	
Conditions d'application du régime d'imposition des bénéfices ou revenus provenant d'entités établies ou constituées dans un pays à régime fiscal privilégié et contrôlées par des personnes morales établies en France	CGI art. 209 B
Exclusion du régime des sociétés mères pour les produits de participation provenant de filiales établies dans un ETNC	CGI art. 145-6 j
Renforcement de l'interdiction de déduction des charges	CGI art. 238 A
Exclusion du régime d'imposition des plus-values à long terme pour les plus et moins-values de cession de titres de sociétés établies dans un ETNC	CGI art. 219-a sexies-0 ter
Obligation documentaire spécifique en matière de prix de transfert	CGI, LPF, art. L. 13 AB
Présomption de détention minimale de 10 % pour l'imposition des participations détenues par les particuliers domiciliés en France dans des structures établies ou constituées dans un pays à régime fiscal privilégié	CGI art. 123 bis
Dispositions applicables aux résidents d'ETNC ou aux revenus transitant par de tels États ou territoires	
Prélèvement obligatoire de 50 % sur les produits des placements à revenu fixe payés dans un ETNC	CGI art. 125 A
Prélèvement de 50 % sur les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie payés dans un ETNC	CGI art. 125-0 A
Retenue à la source de 50 % sur les dividendes payés dans un ETNC	CGI art. 119 bis
Retenues à la source de 50 % sur les redevances et revenus non salariaux versés à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC	CGI art. 182 B

Revenus des artistes domiciliés ou établis dans un ETNC	CGI art. 182 A bis
Retenue de 50 % sur les stock-options, attributions gratuites et attributions de titres à des conditions préférentielles	CGI art. 182 A ter
Prélèvement de 50 % sur les profits immobiliers réalisés par des marchands de biens, intermédiaires et lotisseurs résidents d'ETNC	CGI art. 244 bis
Prélèvement de 50 % sur les plus-values immobilières ou sur valeurs mobilières de source française réalisées par des résidents d'ETNC	CGI art. 244 bis A et 244 bis B

4.Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

ALLEGATO 6 :

Circolare del 21/10/2010 n 53 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list – Art 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n 73

[...]

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

Affinché ricorra l'obbligo di comunicazione, la controparte con la quale il soggetto passivo IVA intrattiene rapporti economici deve essere un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi *black list*

Per quanto riguarda l'individuazione di tali Paesi, l'articolo 1 del decreto-legge fa espresso rinvio al DM 4 maggio 1999 – recante la lista dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche di all'[art 2, comma 2-bis, del DPR 22 dicembre 1986, n 917](#) (in seguito, Tuir) – e al DM 21 novembre 2001 – recante la lista degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir in materia di imprese estere controllate e collegate

Al riguardo, si precisa che, in virtù del rinvio effettuato ad entrambi i decreti, le liste in essi contenute devono essere **applicate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell'operatore economico** In altri termini, affinché ricorra l'obbligo di comunicazione, è sufficiente che l'operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un

Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta da tale operatore

Pertanto, ad esempio, è tenuto all'obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico persona fisica stabilito in un Paese non incluso nell'elenco di cui al DM 4 maggio 1999, ma previsto in quello del DM 21 novembre 2001

Inoltre, ai fini del predetto obbligo di comunicazione, non **rilevano i limiti soggettivi e oggettivi** espressamente previsti dagli articoli 2 e 3 del DM 21 novembre 2001; ad esempio, è tenuto all'obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico stabilito in Kenia anche qualora non si tratti di una società insediata nelle *Export Processing Zones* di cui all'art 3, n 8), del DM 21 novembre 2001

[...]

ALLEGATO 7 : Comunicazione Black List



CODICE FISCALE

MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001

TIPO DI COMUNICAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>		Comunicazione integrativa <input type="checkbox"/>	
Periodo di riferimento	Anno <input type="text"/>	Mese <input type="text"/>	Trimestre <input type="text"/>	Variazione di periodicità <input type="text"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA <input type="text"/>			
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>		TELEFONO O CELLULARE prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	FAX prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>
Persone fisiche	Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>	
	Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	
			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla) <input type="text"/>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale <input type="text"/>			
Soggetti non residenti	Stato estero di residenza <input type="text"/>		Codice Stato estero <input type="text"/>	Numero di identificazione IVA Stato estero <input type="text"/>
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore <input type="text"/>		Codice carica <input type="text"/>	Codice fiscale società dichiarante <input type="text"/>
	Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>	
	Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	
			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla) <input type="text"/>	
	Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica <input type="text"/>		Provincia (sigla) <input type="text"/>	Cap <input type="text"/>
	Frazione, via e numero civico <input type="text"/>		Telefono o cellulare prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Indicare il numero di moduli <input type="text"/>			
	FIRMA <input type="text"/>			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/>		N. iscrizione all'albo dei C.A.F. <input type="text"/>	
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione <input type="checkbox"/>			
	Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>		

ALLEGATO 7 (SEGUITO) : Comunicazione Black List

Mod. N.

--	--

DATI ANAGRAFICI		
Domicilio fiscale per le persone fisiche Sede legale per soggetti diversi dalle persone fisiche Identificativi fiscali	1 Cognome / ragione sociale 2 Nome 3 Data di nascita (giorno, mese, anno) 4 Comune (o Stato estero) di nascita 5 Provincia (sigla) 6 Codice Stato estero 7 Stato federato, provincia, contea 8 Località di residenza 9 Indirizzo estero 10 Codice IVA 11 Codice fiscale	
	OPERAZIONI ATTIVE	
	Operazioni imponibili	
	A2 Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
	A3 Importo complessivo dell'imposta relativa alle cessioni di beni	,00
	A4 Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00
	A5 Importo complessivo dell'imposta relativa alle prestazioni di servizi	,00
	Operazioni non imponibili	
	A6 Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
	A7 Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00
Operazioni esenti		
A8 Importo complessivo delle operazioni esenti	,00	
Operazioni non soggette ad IVA		
A9 Importo complessivo delle cessioni di beni	,00	
A10 Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00	
Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno		
A11 Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni	,00	
A12 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni	,00	
A13 Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni di servizi	,00	
A14 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi	,00	
Note di variazione relative ad annualità precedenti		
A15 Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni	,00	
A16 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni	,00	
A17 Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni di servizi	,00	
A18 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi	,00	
OPERAZIONI PASSIVE		
Acquisti imponibili		
A19 Importo complessivo degli acquisti di beni	,00	
A20 Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di beni	,00	
A21 Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00	
A22 Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di servizi	,00	
Acquisti non imponibili		
A23 Importo complessivo degli acquisti di beni	,00	
A24 Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00	
Acquisti esenti		
A25 Importo complessivo degli acquisti esenti	,00	
Acquisti non soggetti ad IVA		
A26 Importo complessivo degli acquisti di beni	,00	
A27 Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00	
Note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell'anno		
A28 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di beni	,00	
A29 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di beni	,00	
A30 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di servizi	,00	
A31 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di servizi	,00	
Note di variazione relative ad annualità precedenti		
A32 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di beni	,00	
A33 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di beni	,00	
A34 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di servizi	,00	
A35 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di servizi	,00	